

IL NUOVO SENATO

A. Composizione - B. Funzioni - C. Competenze

A cura di Carlo Giulio Lorenzetti

A

Il Senato della riforma sarà composto da **cento** senatori : novantacinque **eletti dai Consigli regionali** e dai Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano e cinque **nominati** dal Presidente della Repubblica.

I Senatori verranno scelti in numero di **74 tra i consiglieri regionali** e in numero di **21 tra i sindaci** (uno per 19 Regioni italiane e uno ciascuna per le due Province autonome di Trento e di Bolzano).

Una prossima legge regolerà l'elezione dei Senatori nelle singole Regioni tra consiglieri e sindaci, che avverrà con **metodo proporzionale**, "in ragione dei voti espressi" a favore dei singoli partiti nelle elezioni regionali e in ragione "della composizione dei consigli" che ne risulta, "in conformità alle scelte espresse dagli elettori" nelle elezioni regionali medesime.

I Senatori elettivi resteranno in carica sino allo scadere del mandato dei Consigli regionali che li hanno eletti e i nuovi senatori verranno nominati in occasione del rinnovo dei medesimo organi.

I **senatori di nomina presidenziale dureranno in carica sette anni** e non potranno essere rinnovati.

Il Regolamento del Senato garantirà i diritti delle minoranze.

I membri del Senato eserciteranno le loro funzioni senza vincolo di mandato.

I Senatori godono delle stesse **immunità** dei Deputati.

I Senatori non ricevono indennità.

B

Il Governo non risponderà più (anche) al Senato ma solo alla Camera dei Deputati. Il nuovo Senato non rappresenterà più la Nazione ma le Regioni, i Comuni e le Città metropolitane e avrà la funzione di raccordo tra lo Stato e gli stessi enti e l'Unione europea.

Partecipa alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.

Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Verifica l'impatto delle politiche europee sui territori.

Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo.

Concorre a Verificare l'attuazione delle leggi dello Stato

C

Nell'esercizio della **funzione legislativa** il Senato avrà, **su terreno di parità con la Camera dei deputati**, competenza sulle seguenti materie:

- 1. leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali
- 2. leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche,
- 3. leggi di attuazione dei referendum popolari (abrogativi, consultivi e d'indirizzo).
- 4. Ordinamento, funzioni e legislazione elettorale concernenti i Comuni e le Città metropolitane.
- 5. Disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni.
- 6. Norme generali circa la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normativa e delle politiche dell'Unione europea.
- 7. Ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di senatore;

- 8. modalità di attribuzione dei seggi del Senato e di elezione tra consiglieri regionali e sindaci.
- 9. Ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all' Unione europea.
- 10. Ordinamento della Capitale
- 11. Attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni di autonomia.
- 12. Procedure concernenti la partecipazione delle Regioni alla formazione degli atti normativi dell'U.E.
- 13. Accordi con altri Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
- 14. Fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale.
- 15. Procedure relative all'esercizio del potere sostitutivo dello Stato rispetto alle Regioni.
- 16. Principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, della Giunta e dei consiglieri regionali.
- 17. Aggregazione di un Comune ad altra Regione.

Il Senato inoltre può, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, chiedere di esaminare ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. Quest'ultima si pronuncia sulle modifiche proposte in via definitiva.

Una procedura particolare vale per le leggi con le quali lo Stato, per tutelare l'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero per tutelare l'interesse nazionale, interviene in materie riservate alla competenza regionale (clausola di supremazia): le modifiche proposte dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti possono essere respinte dalla Camera dei Deputati solo con eguale maggioranza.

Le leggi di bilancio approvate dalla Camera dei Deputati sono sempre esaminate anche dal Senato, che può deliberare proposte di modificazione.

Con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Senato può richiedere alla Camera dei deputati di esaminare propri disegni di legge su qualsiasi materia.

Il Senato, in seduta comune con la Camera dei Deputati, partecipa all'elezione del Presidente delle Repubblica.

Il Senato nomina due giudici della Corte Costituzionale (su cinque di nomina parlamentare).